

Civile Ord. Sez. 3 Num. 27885 Anno 2017

Presidente: VIVALDI ROBERTA

Relatore: PORRECA PAOLO

Data pubblicazione: 23/11/2017

ORDINANZA

sul ricorso 1749-2016 proposto da:

COLAJANNI MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA,
CIRCONVALLAZIONE CLODIA 145-A, presso lo studio
dell'avvocato ALBERTO BONU, che lo rappresenta e
difende unitamente all'avvocato PAMELA BONANNI giusta
procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

UNCINOTTI RENATO, MIGLIORINI LILIANA, UNCINOTTI
FLAVIO, elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO
MESSICO 7, presso lo studio dell'avvocato PIERO
LORUSSO, che li rappresenta e difende giusta procura
speciale a margine del controricorso;

47
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

- **controricorrenti** -

avverso la sentenza n. 2966/2015 del TRIBUNALE di
VELLETRI, depositata il 18/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 12/10/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO
PORRECA;

✓

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

FATTI DI CAUSA

Renato e Flavio Uncinotti, in uno a Liliana Migliorini, si opponevano al precetto loro notificato da Michele Colajanni in forza di una cessione del credito afferente a un mutuo ipotecario stipulato dagli opposenti con il Banco Ambrosiano Veneto s.p.a. Deducevano l'inefficacia della cessione per omessa e comunque tardiva notifica della stessa ai debitori ceduti, prescrizione del credito sia in quota capitale che per interessi legali e moratori, e, infine, per erroneità nella richiesta di somme maggiori al dovuto.

L'opposto, costituendosi, rilevava l'infondatezza dell'opposizione non richiedendosi formalità per la comunicazione della cessione, intervenuta senza violare alcun termine rilevante stante la non perentorietà di quello invocato e contrattualmente operante solo nei rapporti tra cedente e cessionario; non essendo maturata alcuna prescrizione, atteso il "dies a quo" individuabile nella scadenza dell'ultima rata del mutuo; non essendovi alcuna prescrizione neppure della pretesa concernente gli interessi che, non essendo oggetto di obbligo di corresponsione periodica, erano richiedibili solo in uno al capitale; essendo dunque corrette le somme richieste e non versate.

Il tribunale di Velletri accoglieva l'opposizione ravvisando il corretto adempimento delle obbligazioni di mutuo.

Avverso tale sentenza ricorre Michele Colajanni affidando le sue ragioni a due motivi.

Resistono con controricorso Renato Uncinotti, Flavio Uncinotti, e Liliana Migliorini.

Le parti hanno presentato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112, cod. proc. civ., da parte della sentenza di merito, per aver posto a base della pronuncia fatti diversi da quelli allegati con l'opposizione. In particolare, mai sarebbe stato allegato l'avvenuto pagamento delle rate scadute di mutuo, anzi essendo stata avanzata domanda di riduzione

delle stesse, logicamente incompatibile, al pari dell'istanza di conversione del correlativo pignoramento immobiliare, con la deduzione d'intervenuto adempimento.

Con il secondo motivo di ricorso si prospetta l'omesso esame di un fatto decisivo e discusso, non essendo stata esaminata la documentata circostanza di fatto afferente all'intervenuta cessione "pro soluto", in favore dell'odierno ricorrente, del credito vantato nei confronti dei controricorrenti dalla Italfondiaro s.p.a., incorporante la Castello Finance s.r.l., cessionaria di tutti i crediti di Banca Intesa s.p.a., a sua volta incorporante il Banco Ambrosiano Veneto originario creditore. Credito fondato su contratto di mutuo ipotecario munito di formula esecutiva, oggetto di cessione comunicata con raccomandata reiterata dal difensore del Colajanni, e pacificamente non adempiuto compiutamente.

2. In controricorso è stata eccepita l'inammissibilità del ricorso perché rivolto avverso decisione appellabile, e la nullità o inesistenza della notifica del ricorso perché effettuata nei confronti del precedente difensore cui era stato revocato il mandato professionale.

Parte ricorrente ha eccepito la tardività del controricorso effettivamente sussistente ex art. 370 cod. proc. civ.

In ogni caso, la seconda questione agitata in controricorso non potrebbe che essere disattesa posto che non si indica né documenta, in violazione del principio di autosufficienza, quando sarebbe avvenuta la revoca (cfr. Cass., 03/06/2016, n. 11504: la revoca della procura, al pari della rinuncia al mandato, non ha effetto nei confronti dell'altra parte fino alla sostituzione del difensore, sicché la notifica dell'impugnazione deve, in siffatta situazione, essere compiuta al difensore non ancora sostituito e non alla parte personalmente).

La prima questione è invece rilevabile d'ufficio, e assorbente.

Va richiamata la giurisprudenza di legittimità che ha chiarito come anche nei giudizi di opposizione a precetto opera il principio per cui «ai fini dell'individuazione del regime di impugnabilità di una sentenza, occorre avere

riguardo alla legge processuale in vigore alla data della sua pubblicazione. Pertanto, le sentenze che abbiano deciso opposizioni all'esecuzione pubblicate prima del 1° marzo 2006, restano esclusivamente appellabili; per quelle, invece, pubblicate successivamente a tale data e fino al 4 luglio 2009, non è più ammissibile l'appello, in forza dell'ultimo periodo dell'art. 616 cod. proc. civ., introdotto dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52, con la conseguenza dell'esclusiva ricorribilità per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost.; le sentenze, infine, in cui il giudizio di primo grado sia ancora pendente al 4 luglio 2009, e che siano quindi pubblicate successivamente a tale data, tornano ad essere appellabili, essendo stato soppresso l'ultimo periodo dell'art. 616 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 49, secondo comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ.)» (Cass. 15/10/2015, n. 20886, e Cass., 17/08/2011, n. 17321).

Nel caso di specie l'opposizione, pur qualificata dagli opposenti ex art. 617 cod. proc. civ., non risulta così interpretata dal giudicante di merito, che (pag. 1, primo rigo, del testo motivazionale), la definisce opposizione all'esecuzione, in coerenza con i motivi articolati.

Ne consegue che non può operare il regime di cui alle decisioni ex art. 617, cod. proc. civ., neppure in forza del principio dell'apparenza.

La sentenza, pubblicata nel 2015, andava quindi appellata, e l'odierno ricorso risulta, pertanto, inammissibile.

3. Spese secondo soccombenza, con la richiesta distrazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali dei resistenti liquidate in euro 7.200,00, oltre a euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Spese distratte in favore dell'avv. Piero Lorusso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte

ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Il collegio ha deliberato la motivazione in forma semplificata.

Così deciso in Roma il giorno 12 ottobre 2017.

Il Presidente

Dott. Roberta Vivaldi

Funzionario Giudiziario
Luca BATTISTA